

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Pietro Turconi


del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Amanda Milesi
del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invia via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Credito d'imposta al 25% per chi investe in ricerca

Innovazione. La legge di Stabilità sostiene le imprese che avviano iniziative di R&S nel periodo 2015-2019. E fiscalità agevolata per i redditi da brevetti



Il ddl di Stabilità 2015 prevede agevolazioni fiscali per le imprese che investiranno in innovazione e Ricerca e sviluppo dal 2015 al 2019

MARCO CONTI

Il ddl di stabilità 2015 porta buone notizie per chi fa innovazione. Tutte le imprese che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo negli anni dal 2015 al 2019 potranno infatti contare su un credito d'imposta pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese che sono invece in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati dal periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In ogni caso, come spiega la relazione illustrativa del ddl, il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che

siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro in ciascuno dei periodi d'imposta. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, citiamo: quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

acquisite da fonti esterne. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ddl di stabilità 2015 contiene anche un regime fiscale agevolato (cosiddetto "Patent box", 5 anni di durata) destinato ai redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti, marchi e know-how conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo. Il ddl prevede un meccanismo di esclusione progressiva dall'imposizione fiscale pari al 30% del reddito derivante dal bene agevolabile per l'anno d'imposta in corso, del 40% nel 2016, e del 50% a partire dal 2017. Una volta a regime, l'agevolazione consentirà ai fruitori di beneficiare dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società con un'aliquota effettiva pari al 13,75% sui redditi derivanti dai beni immateriali.

Commercialisti

RISPOSTA N.425

La burocrazia nei rapporti con i Paesi Ue

Ho appena aperto un'attività e porrò in essere operazioni con Paesi Ue: devo adempiere a qualche formalità burocratica?

_ LETTERA FIRMATA

A decorrere dal 13 dicembre 2014, un soggetto che inizia una nuova attività e che manifesta la volontà di effettuare operazioni intraUe, è automaticamente inserito nell'elenco Vies (Vat Information Exchange System) al momento dell'attribuzione del numero di partita Iva. Il soggetto resta incluso in tale elenco senza limiti temporali. Unica causa di esclusione è la mancata effettuazione di operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: in questo caso, l'Agenzia delle Entrate provvede ad escludere, con effetto dopo 60 giorni, la partita Iva dall'elenco, previa comunicazione al soggetto passivo.

RISPOSTA N.426

Quella multa e gli errori Caf Chi li paga?

Nel novembre 2014 arriva un accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate per 730 del 2011 fatto da un Caf di Bergamo. Nel maggio 2015 arriva multa per errata compilazione: mi rivolgo al Caf di pertinenza e mi viene detto che devo pagare e nulla mi spetta come rimborso da parte loro. È giusto che il Caf non paghi i suoi errori?

_ LETTERA FIRMATA

La responsabilità del Caf relativa al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi (limitata a casi specifici ed avente natura risarcitoria e non sanzionatoria) è stata introdotta nel 2014 unicamente con riferimento alla dichiarazione modello 730/2015, per l'anno di imposta 2014, in uno con le novità legate alla dichiarazione precompilata.

Fermo restando che in questa sede non è dato sapere quali redditi, detrazioni, deduzioni o altro l'Agenzia delle Entrate abbia rilevato con l'avviso di accertamento (o avviso bonario?) per l'anno 2011, la risposta del Caf è corretta, salvo che il contribuente non dimostri errori imputabili alla redazione della dichiarazione per i quali il Caf possa rispondere quale mandatario dell'adempimento dichiarativo, in forza di responsabilità non prevista da norme fiscali specifiche ma da norme che regolano il rapporto di mandato.

RISPOSTA N.427

Quel modello 730 compilato per «errore»

Ho compilato e spedito il modello 730 precompilato l'8 maggio 2015. Ho fatto un errore. È previsto il «recupero» per modificarlo oppure annullarlo?

_ LETTERA FIRMATA

Una volta presentato il 730 precompilato, entro il termine previsto del 7 luglio, non è possibile effettuare eventuali correzioni attraverso un nuovo 730 precompilato. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente riscontra errori o non ha indicato tutti gli elementi nel 730 precompilato può predisporre un modello 730 integrativo «a favore» (maggiore credito o minor debito) rivolgendosi ad un professionista abilitato o a un Caf, oppure può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. C'è però un'eccezione: se l'Agenzia delle Entrate non riesce a raggiungere il sostituto d'imposta per comunicare il risultato contabile, il contribuente può presentare un 730 integrativo attraverso l'apposita funzione della propria area autenticata, modificando solo i dati del sostituto d'imposta.

Notaio

RISPOSTA N.428

Morto in Germania Spetta qualcosa ai suoi fratelli?

Nostro cognato è mancato in Germania e ha sposato una signora divorziata con una figlia. Non sappiamo se ha redatto testamento. Volevamo sapere se ai fratelli spetta una parte dell'eredità

— LETTERA FIRMATA

Secondo la normativa italiana di diritto internazionale privato (legge 218/1995), la fattispecie successoria legata ad una pluralità di ordinamenti è regolata dalla legge dello Stato di cui era cittadino il defunto al momento della sua morte. Presupponendo che il cognato sia cittadino italiano, troverà applicazione la nostra legge. Con riferimento all'ipotesi in esame, la successione si devolve per legge (art. 582 c.c.) al coniuge (per quota di due terzi), nonché ad ascendenti e fratelli (che concorrono nel terzo residuo a norma dell'art. 571 c.c.: ove non vi fossero ascendenti, i fratelli succedono in quote uguali nella parte loro destinata). Ove si rinvenisse un testamento, la successione sarebbe invece regolata dalle disposizioni ivi contenute, se valide ed efficaci, precisandosi che nel caso di specie l'unico soggetto cui la nostra legge riserva una quota di eredità (c.d. legittima) è il coniuge. Con il medesimo, ipotetico testamento, il de cuius avrebbe potuto scegliere di sottoporre la propria vicenda ereditaria alla legge dell'eventuale stato straniero di ultima residenza.

RISPOSTA N.429

Quelle note stonate nelle assemblee condominiali

Sono condomina da 40 anni di un condominio di un comune in provincia di Bergamo e da due ivi residente, preoccupata per l'illegalità imperante nel corso delle assemblee condominiali. Vi segnalo gli argomenti che mi interessano. Prerogative e doveri di ciascuno degli organi che costituiscono e regolano un'assemblea: l'insieme dei condomini; il presidente; il segretario; l'amministratore. E quali misure si possono prendere per contrastare l'abuso della delibera maggioritaria, con accordi precostituiti, anche a danno dell'interesse collettivo condominiale, ottenendo danni a carico dei deliberanti e delle minoranze? Occorre l'unanimità per: dare in gestione a singoli condominio a terzi porzioni di terreno

TROVA INCENTIVI

Apprendisti, 8,6 milioni di euro stanziati dalla Regione per le Doti

La Regione Lombardia lo scorso 21 maggio ha pubblicato l'avviso pubblico rivolto alla formazione degli apprendisti.

A ciascun apprendista assunto da imprese lombarde con contratto di apprendistato sarà destinata una Dote di 6mila euro. Le risorse destinate per l'iniziativa ammontano a 8,6 milioni di euro.

L'avviso prevede due linee di intervento: la prima riservata al finanziamento di percorsi formativi rivolti agli apprendisti tra i 15 e 25 anni, assunti con contratto di apprendistato per la qualifica a seguito della frequenza nell'anno formativo 2014/2015 della II annualità di un percorso di qualifica IeFP conclusa con l'ottenimento dell'ammissione alla III annualità; la seconda finalizzata al finanziamento dei percorsi formativi rivolti a tutti gli altri apprendisti tra i 15 e i 25 anni, assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professiona-

le. La formazione sarà gestita da una struttura accreditata che eroga percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ed il piano formativo sarà concordato ed elaborato di comune accordo con l'azienda. La richiesta di Dote dovrà essere presentata congiuntamente dall'istituto formativo che supporta l'azienda e l'apprendista nella definizione del contratto di apprendistato e dal genitore o tutore dell'apprendista (se minorenni), esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SIAGE, a partire dal 16 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La modulistica che dovrà essere utilizzata per la partecipazione, e tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel manuale appositamente predisposto e che sarà disponibile all'interno del Sistema informativo SIAGE, all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.431

Lavoro domestico senza trattenute ai fini Irpef

Ho iniziato da poco un rapporto di lavoro domestico in qualità di colf, e dal cedolino che mi ha rilasciato il datore di lavoro ho visto che non viene trattenuta nulla a titolo di tassazione Irpef. È corretto?

— LETTERA FIRMATA

A differenza dei datori di lavoro aziende private e degli enti pubblici, il datore di lavoro domestico non funge da sostituto d'imposta, in quanto trattasi di persona fisica. Ciò significa, nello specifico, che nella busta paga del lavoratore domestico non possono essere effettuate le ritenute ai fini Irpef.

Essendo tali redditi comunque considerati redditi di lavoro dipendente, devono essere assoggettati alla tassazione ordinaria e, non essendo tassati in sede di erogazione, dovranno scontare l'eventuale imposta in sede di dichiarazioni dei redditi. Il lavoratore domestico dovrà quindi verificare personalmente la sussistenza dell'obbligo della presentazione dei redditi; sarà necessario pertanto che venga valutato l'ammontare del reddito percepito, il periodo di lavoro durante l'anno, l'eventuale presenza di altri redditi soggetti a tassazione e la spettanza di detrazioni d'imposta oltre a quelle da lavoro dipendente (per esempio per figli a carico). A tal fine, il datore di lavoro domestico è tenuto, per ogni anno, a rilasciare una certificazione attestante il reddito percepito, il periodo di lavoro, i contributi versati

(Inps e Cassa Colf) e l'eventuale Tfr percepito. Questo documento sarà necessario per l'effettuazione della valutazione della presentazione della dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA N.432

Sono residente a San Marino Dove l'addizionale?

Ho stipulato un contratto di assunzione a tempo indeterminato lo scorso anno, da un paio di mesi nel mio cedolino trovo trattenuta l'addizionale comunale del comune dove lavoro, premesso che sono domiciliata presso una zia che mi ospita nel comune di Bergamo, ma io sono nata a San Marino e da sempre la mia residenza è a San Marino; è corretto che mi venga trattenuta l'addizionale comunale del comune dove lavoro?

— LETTERA FIRMATA

L'addizionale comunale Irpef è un'imposta sul reddito dovuta da tutti i soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio italiano; il presupposto è che il soggetto sia obbligato al pagamento dell'Irpef, quindi qualora quest'ultima non fosse dovuta allora neppure l'addizionale comunale dovrà essere versata. Istituita nel 1998, ha subito una serie di modifiche nel corso degli anni: è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, inoltre è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%. Nel caso di non residenti, bisogna far riferimento all'art.58 e 59 del DPR 600/73 e all'art.2 del Tuir 917/86 in particolare il domicilio viene stabilito nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (valutando l'accertamento dell'ufficio), mentre nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata ma considerati residenti in Italia. Lei non avendo mai avuto una residenza in Italia ma essendo nata a San Marino e avendo ivi la residenza, dovrà versare l'addizionale nel comune in cui lavora e ove produce reddito.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO